



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 12° aggiornamento dell'8 maggio 2012

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

Aggiornamenti (1):

1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione della disciplina di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. 12 e 15; Tit. I, Cap. 2: pagg. 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 23; Tit. II – Cap. 1: pagg. 5, 6 e 53; Tit. II – Cap. 2: pagg. 8, 65 e 66; Tit. II – Cap. 3: pag. 7; Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 8, 14, 22 e 53; Tit. II – Cap. 5: pagg. 7 ed 8; Tit. II – Cap. 6: pag. 3; Tit. III – Cap. 1: pagg. 4 e 5; Tit. IV – Cap. 1: pag. 4; Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, 5 e 7; Indice: pagg. 2, 3, 5, 6 e 9).

2° Aggiornamento del 17 marzo 2008: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi (Tit. I – Cap. 2: pagg. 19, 20 e 21; le pagine successive del Capitolo sono state rinumerate. Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 17, 23; Tit. V – Cap. 1: pag. 3; Indice: pag. 3).

4° Aggiornamento del 13 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina sull'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. da 14 a 17). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di governo e gestione del rischio di liquidità (Tit. V – Cap. 2: pagg. da 1 a 22; Indice: pagg. 16 e 17).

5° Aggiornamento del 22 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. da 1 a 28, da 30 a 34), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. 2, da 4 a 7, 9, 11, 12, 18, da 23 a 26, 28, 31, da 33 a 36, 40, 48, 50, 51, 53, 54, 81, 94, 95, da 101 a 104, 108, 113, da 120 a 122), tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 3 a 5, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 26, 35, 36, 44, 45, 62, 63; le pagine della Parte Seconda sono state rinumerate), rischio di controparte (Tit. II – Cap. 3: pagg. 2, 4, da 6 a 8, 10, 19), rischi di mercato (Tit. II – Cap. 4: pagg. 2, 4, da 7 a 9, 18, 55, 74, 82, 83), rischio operativo (Tit. II – Cap. 5: pagg. 3, 5, 6, 8, 10, 11, da 15 a 17, 25, da 30 a 34, 41), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 5, 10, 24, 25; Indice: pagg. da 2 a 4, da 6 a 13).

6° Aggiornamento del 27 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su processo di controllo prudenziale (Tit. III – Cap. 1: pagg. da 1 a 5, da 8 a 12, da 14 a 21, da 23 a 29) e concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. da 1 a 18; Indice: pagg. da 15 a 17).

7° Aggiornamento del 28 gennaio 2011: Modifiche alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2, Parte Seconda: pagg. da 65 a 69, da 71 a 76, da 78 a 80, 82, 83, 92, da 94 a 107. Indice: pagg. 8 e 9; le pagine successive sono state rinumerate).

8° Aggiornamento del 18 novembre 2011: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. 8, 19, 27), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. da 13 a 16, da 26 a 27, 36, 91, 96, 99), operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 70 a 71, da 79 a 82, da 85 a 86, da 109 a 112), rischi di mercato (Tit. II – Cap. 4: pagg. 1, da 5 a 6, da 8 a 10, 13, 16, da 18 a 19, 21, da 23 a 26, da 30 a 31, 33, da 48 a 50, 52, da 54 a 63, da 65 a 66, da 69 a 71, 79, 83, da 85 a 86, 89), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pagg. 1, da 7 a 8), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 12, da 22 a 27, da 31 a 32), concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, da 7 a 8, 16). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di obbligazioni bancarie garantite (Tit. V – Cap. 3: pagg. da 1 a 13).

9° Aggiornamento del 12 dicembre 2011: Modifiche alle disposizioni comuni (Tit. I – Cap. 1: pagg. 1, da 5 a 13, da 16 a 20, da 23 a 25, 31). Inserimento di due nuovi capitoli in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Tit. V – Cap. 4: pagg. da 1 a 22) e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Tit. V – Cap. 5: pagg. da 1 a 29).

10° Aggiornamento del 21 dicembre 2011: Ristampa integrale. Modifiche alla disciplina su operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 88 a 89), rischi di mercato (Tit. II – Cap. 4: pagg. 8, 62), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pag. 7), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 3, 6, da 29 a 30; Indice: pagg. da 1 a 11, da 16 a 20).

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate le nuove pagine recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

11° Aggiornamento del 31 gennaio 2012: Modifiche alla disciplina sul patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pag. 19; le pagine da 20 a 32 sono state rinumerate. Indice: pag. 3).

12° Aggiornamento dell'8 maggio 2012: Inserimento di un nuovo capitolo in materia di banca depositaria di OICR e fondi pensione (Tit. V – Cap. 6: pagg. da 1 a 12. Indice: pagg. 20 e 21).

INDICE

INDICE

TITOLO I *(disposizioni comuni)*

TITOLO I - Capitolo 1: **DISPOSIZIONI COMUNI**

PARTE PRIMA

- | | |
|---|---|
| 1. Quadro d'insieme e principi della nuova disciplina | 1 |
| 2. Fonti normative..... | 9 |

PARTE SECONDA

AMBITO DI APPLICAZIONE

- | | |
|---|----|
| <i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 13 |
| 1. Premessa | 13 |
| 2. Definizioni | 14 |
| <i>Sezione II:</i> DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE INDIVIDUALE | 16 |
| 1. Banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario | 16 |
| 2. Banche italiane appartenenti ad un gruppo bancario | 16 |
| 3. Succursali in Italia di banche extracomunitarie | 17 |
| <i>Sezione III:</i> DISCIPLINA PRUDENZIALE SU BASE CONSOLIDATA..... | 19 |
| 1. Capogruppo di gruppi bancari e imprese di riferimento | 19 |
| 2. Componenti del gruppo sub-consolidanti | 20 |

PARTE TERZA

METODOLOGIE SEMPLIFICATE

- | | |
|---|----|
| Rischio di credito | 21 |
| Tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) | 22 |

Operazioni di cartolarizzazione	22
Rischio di controparte	23
Rischi di mercato.....	23
Rischio operativo.....	24
Processo di controllo prudenziale.....	24
Informativa al pubblico	25

PARTE QUARTA**LA GESTIONE E IL CONTROLLO DEI RISCHI. RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI**

1. Premessa	26
2. Ruolo degli organi aziendali nella gestione e nel controllo dei rischi ..	27
3. La gestione e il controllo dei rischi nel gruppo bancario	29

PARTE QUINTA**AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI SISTEMI INTERNI DI MISURAZIONE DEI RISCHI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI CREDITO, DI CONTROPARTE, DI MERCATO E OPERATIVI**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	31
1. Definizioni	31
2. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	31
<i>Sezione II:</i> PROCEDURE AUTORIZZATIVE	32
1. Premessa	32
2. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche non controllati da un'impresa madre europea.....	32
3. Procedura autorizzativa per i gruppi bancari e per le banche controllati da un'impresa madre europea.....	34

TITOLO I - Capitolo 2: PATRIMONIO DI VIGILANZA

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina.....	5
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	5
<i>Sezione II:</i> PATRIMONIO DI VIGILANZA INDIVIDUALE.....	7
1. Struttura del patrimonio di vigilanza individuale	7
2. Ammontare minimo del patrimonio di vigilanza.....	11

3. Capitale.....	11
4. Strumenti innovativi e non innovativi di capitale	13
5. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passività subordinate	15
6. Riacquisto o rimborso da parte della banca emittente di propri titoli rappresentativi di partecipazione al capitale sociale (azioni).....	18
7. Rimborso o riacquisto da parte della banca emittente di strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza	18
8. Filtri prudenziali	20
9. Altri elementi negativi	26
10. Plusvalenze o minusvalenze nette su partecipazioni.....	26
11. Deduzioni.....	27
12. Periodicità delle segnalazioni e modalità di calcolo del patrimonio di vigilanza individuale.....	30
<i>Sezione III: PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO.....</i>	<i>33</i>
1. Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato	33

TITOLO II **(requisiti patrimoniali)**

TITOLO II - Capitolo 1: **RISCHIO DI CREDITO**

PARTI PRIMA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	6
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	6
<i>Sezione II:</i> CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE.....	7
1. Calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito	7
2. Applicazione dei rating	8
<i>Sezione III:</i> PONDERAZIONE DELLE ESPOSIZIONI	11
1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali	11
2. Esposizioni verso intermediari vigilati	12

3. Esposizioni verso enti senza scopo di lucro ed enti del settore pubblico	15
4. Esposizioni verso enti territoriali	16
5. Esposizioni verso organizzazioni internazionali	16
6. Esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo.....	16
7. Esposizioni verso imprese e altri soggetti.....	18
8. Esposizioni al dettaglio (<i>retail</i>).....	18
9. Esposizioni verso imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine	19
10. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	19
11. Posizioni verso cartolarizzazioni	22
<i>Sezione IV: ESPOSIZIONI GARANTITE DA IMMOBILI</i>	23
1. Regole generali	23
2. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili residenziali	24
3. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili residenziali...	25
4. Esposizioni garantite da ipoteca su immobili non residenziali	26
5. Esposizioni relative a operazioni di leasing su immobili non residenziali.....	26
<i>Sezione V: ESPOSIZIONI SOTTO FORMA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE (COVERED BONDS)</i>	28
<i>Sezione VI: ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI</i>	29
1. Esposizioni scadute (<i>past due loans</i>)	29
2. Esposizioni ad alto rischio	30
3. Altre esposizioni	30
<i>Sezione VII: OPERAZIONI FUORI BILANCIO</i>	31
1. Garanzie e impegni	31
2. Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	31
<i>Sezione VIII: AGENZIE ESTERNE DI VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO</i>	32
1. Premessa	32
2. Requisiti delle ECAI.....	32
3. Procedura di riconoscimento	35
4. <i>Mapping</i> (associazione dei rating alle classi di ponderazioni di rischio).....	36
5. Verifica periodica	37

<i>Sezione IX:</i> REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO.....	38
--	----

ALLEGATO A Informazioni che le agenzie di rating devono fornire con l'istanza di riconoscimento.....	39
--	----

ALLEGATO B Classificazione delle garanzie e degli impegni	44
---	----

PARTE SECONDA

METODOLOGIA BASATA SUI RATING INTERNI (IRB)

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	47
--	----

1. Premessa	47
2. Fonti normative.....	49
3. Definizioni	51
4. Destinatari della disciplina.....	54
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	54

<i>Sezione II:</i> CLASSI DI ATTIVITA'	56
--	----

1. Premessa	56
2. Esposizioni creditizie verso amministrazioni centrali e banche centrali	56
3. Esposizioni creditizie verso intermediari vigilati.....	57
4. Esposizioni creditizie verso imprese.....	57
5. Esposizioni creditizie al dettaglio	59
6. Esposizioni in strumenti di capitale	60
7. Posizioni verso cartolarizzazioni	61
8. Altre attività.....	61
9. Crediti commerciali acquistati	61

<i>Sezione III:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI	65
---	----

1. Governo societario.....	65
2. Organizzazione e sistema dei controlli	65
3. Caratteristiche dei sistemi di rating.....	68
4. L'utilizzo del sistema di rating nella gestione aziendale	72
5. Il processo del rating nell'ambito del gruppo bancario.....	73
6. Sistemi informativi	74

<i>Sezione IV:</i> REQUISITI MINIMI QUANTITATIVI.....	75
---	----

1. Struttura dei sistemi di rating.....	75
2. Quantificazione dei parametri di rischio.....	76
3. Uso delle prove di stress per la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale.....	84
4. Convalida interna dei sistemi di rating e delle stime dei parametri di rischio	85
5. Uso dei modelli interni per le esposizioni in strumenti di capitale	86
6. Utilizzo di modelli di fornitori esterni	88

<i>Sezione V:</i>	REGOLE DI PONDERAZIONE	90
	1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, intermediari vigilati e imprese	90
	2. Finanziamenti specializzati	97
	3. Esposizioni al dettaglio	98
	4. Esposizioni in strumenti di capitale	99
	5. Esposizioni verso organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)	102
	6. Altre attività	105
	7. Crediti commerciali acquistati	105
	8. Perdite attese e rettifiche di valore nette complessive	108
<i>Sezione VI:</i>	ESTENSIONE PROGRESSIVA E UTILIZZO PARZIALE PERMANENTE	110
	1. Premessa	110
	2. Estensione progressiva dei metodi IRB	110
	3. Attuazione del piano di estensione	112
	4. Utilizzo parziale permanente del metodo standardizzato	112
	ALLEGATO A Sistemi informativi	116
	ALLEGATO B Le funzioni di ponderazione	119
	ALLEGATO C Criteri regolamentari per la classificazione dei finanziamenti specializzati	124
	ALLEGATO D Documentazione obbligatoria per i metodi IRB	141
	ALLEGATO E Scheda modello	143

TITOLO II - Capitolo 2: TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM) E OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE

PARTE PRIMA

TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (CRM)

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative	4
	3. Definizioni	5
	4. Destinatari della disciplina	8
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	8

<i>Sezione II:</i> REQUISITI GENERALI	10
1. Premessa	10
2. Certezza giuridica	10
3. Tempestività di realizzo	11
4. Requisiti organizzativi	11
5. Informativa al pubblico	12
<i>Sezione III:</i> METODO STANDARDIZZATO	13
SOTTOSEZIONE 1: LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	13
1. Garanzie reali finanziarie	13
2. Accordi-quadro di compensazione	15
3. Compensazione delle poste in bilancio	16
4. Altre forme di protezione di tipo reale	17
SOTTOSEZIONE 2: LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	20
5. Garanzie personali e contro-garanzie	20
6. Derivati creditizi	24
7. Garanzie mutualistiche di tipo personale	26
8. I disallineamenti di scadenza	27
<i>Sezione IV:</i> METODO IRB DI BASE	29
1. Premessa	29
SOTTOSEZIONE 1: LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO REALE	29
2. Garanzie immobiliari	29
3. Garanzie reali su altri beni materiali	30
4. Cessione di crediti	32
5. Operazioni di leasing	33
6. Metodi di calcolo	34
SOTTOSEZIONE 2: LA PROTEZIONE DEL CREDITO DI TIPO PERSONALE	35
7. Garanzie personali e derivati creditizi	35
8. <i>Double default</i>	36
<i>Sezione V:</i> METODO DEI RATING INTERNI AVANZATO	40
1. Premessa	40
2. Protezione del credito di tipo reale	40
3. Protezione del credito di tipo personale	40
<i>Sezione VI:</i> MODALITA' DI IMPUTAZIONE DELLE DIVERSE FORME DI PROTEZIONE DEL CREDITO	42
ALLEGATO A Garanzie reali finanziarie. Strumenti ammessi	43

ALLEGATO B	Garanzie reali finanziarie nel metodo standardizzato. Metodi di calcolo.....	45
ALLEGATO C	Accordi-quadro di compensazione. Metodi di calcolo	54
ALLEGATO D	Garanzie personali. Trattamento dei disallineamenti di valuta	58
ALLEGATO E	Disallineamenti di scadenza. Valutazione della protezione del credito	59
ALLEGATO F	Garanzie reali finanziarie nel metodo IRB. Metodo di calcolo.....	61
ALLEGATO G	Garanzie ammesse nel metodo IRB, diverse dalle garanzie reali finanziarie. Calcolo della LGD	62
ALLEGATO H	<i>Double default</i> . Metodo di calcolo.....	64

PARTE SECONDA**OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE**

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	65
	1. Premessa	65
	2. Fonti normative.....	67
	3. Definizioni	68
	4. Destinatari della disciplina.....	71
	5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	72
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE A FINI PRUDENZIALI.....	73
	1. Premessa	73
	2. Cartolarizzazioni tradizionali.....	73
	3. Cartolarizzazioni sintetiche.....	75
	4. Significatività del trasferimento del rischio di credito.....	76
	5. Supporto implicito	78
<i>Sezione III:</i>	CALCOLO DEI REQUISITI PATRIMONIALI PER LE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	79
	1. Premessa	79
	2. Banche che applicano il metodo standardizzato	81
	3. Banche che applicano i metodi basati sui rating interni.....	85
	4. Requisiti patrimoniali aggiuntivi per le cartolarizzazioni di attività rotative con clausola di rimborso anticipato	86
<i>Sezione IV:</i>	TECNICHE DI ATTENUAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	91
	1. Forme di protezione del credito ammesse	91

2. Modalità di calcolo	91
<i>Sezione V:</i> RIDUZIONE DEGLI IMPORTI PONDERATI PER IL RISCHIO DELLE POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE	93
1. Rettifiche di valore	93
2. Deduzioni dal patrimonio di vigilanza.....	93
<i>Sezione VI:</i> MANTENIMENTO DI INTERESSI NELLA CARTOLARIZZAZIONE.....	95
1. Mantenimento di un interesse economico netto.....	95
2. Esenzioni	99
3. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011	99
<i>Sezione VII:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI.....	100
1. Obblighi di adeguata verifica (<i>due diligence</i>) e monitoraggio per la banca, diversa da cedente o dal promotore, che assume posizioni verso la cartolarizzazione.....	100
2. Obblighi del cedente e del promotore.....	104
3. Fattore di ponderazione aggiuntivo	105
4. Cartolarizzazioni realizzate prima del 1° gennaio 2011	107
<i>Sezione VIII:</i> CARTOLARIZZAZIONI REALIZZATE PRIMA DEL 1° GENNAIO 2011.....	108
ALLEGATO A Metodi di calcolo del requisito patrimoniale delle posizioni verso la cartolarizzazione per le banche che applicano il metodo IRB	109

TITOLO II - Capitolo 3: **RISCHIO DI CONTROPARTE**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	7
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	7
<i>Sezione II:</i> REQUISITI INDIVIDUALI	8
1. Determinazione del requisito patrimoniale individuale	8
2. Categorie di transazioni	8
3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni.....	9
4. Regole specifiche per le esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	10
5. Metodo del valore corrente.....	11
6. Metodo standardizzato.....	11

7. Metodo basato sui modelli interni di tipo EPE	12
8. Utilizzo di modelli alternativi all'EPE.....	18
9. Metodi indicati nell'ambito della disciplina sull'attenuazione del rischio di credito (CRM).....	19
10. Requisiti per il riconoscimento della compensazione contrattuale	19
<i>Sezione III: REQUISITO PATRIMONIALE CONSOLIDATO</i>	22
ALLEGATO A Metodo del valore corrente	23
ALLEGATO B Metodo standardizzato.....	27
ALLEGATO C Metodo dei modelli interni di tipo EPE	34

TITOLO II - Capitolo 4: **RISCHI DI MERCATO**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	8
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	9
<i>Sezione II: REQUISITI PATRIMONIALI</i>	11
1. Requisito patrimoniale individuale	11
2. Requisito patrimoniale consolidato.....	11

PARTE SECONDA

METODOLOGIA STANDARDIZZATA

<i>Sezione I: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE</i>	12
1. Premessa	12
<i>Sezione II: RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA</i>	14
1. Introduzione.....	14
2. Rischio di posizione dei titoli di debito	15
3. Rischio di posizione su titoli di capitale	25
4. Rischio di posizione per le quote di O.I.C.R.	26
5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento.....	29

<i>Sezione III:</i> RISCHIO DI REGOLAMENTO	30
1. Premessa	30
2. Requisito patrimoniale per le transazioni DVP.....	30
3. Requisito patrimoniale per le transazioni non DVP.....	31
<i>Sezione IV:</i> RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE A FINI DI VIGILANZA.....	33
1. Premessa	33
2. Calcolo del requisito patrimoniale	34
<i>Sezione V:</i> RISCHIO DI CAMBIO.....	36
<i>Sezione VI:</i> RISCHIO DI POSIZIONE IN MERCI	38
1. Premessa	38
2. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo semplificato.....	38
3. Requisito patrimoniale calcolato secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza.....	38
4. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato.....	39
<i>Sezione VII:</i> TRATTAMENTO DELLE OPZIONI.....	41
1. Premessa	41
2. Approccio semplificato.....	41
3. Metodo delta-plus	42
4. Approccio di scenario	45
<i>Sezione VIII:</i> DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE.....	47

PARTE TERZA

METODOLOGIA DEI MODELLI INTERNI

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	46
<i>Sezione II:</i> REQUISITI ORGANIZZATIVI	47
1. Governo societario	47
2. Organizzazione e sistema dei controlli	47
<i>Sezione III:</i> REQUISITI QUANTITATIVI.....	51
1. Criteri per l'individuazione dei fattori di rischio	51
2. Criteri per il calcolo del VaR.....	52
<i>Sezione IV:</i> DETERMINAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI A FRONTE DEI RISCHI DI POSIZIONE SU TITOLI, DI CAMBIO E DI POSIZIONE IN MERCI	54
1. Premessa	54
2. Calcolo dei requisiti patrimoniali mediante il modello interno.....	54

3. Combinazione di modelli interni con la metodologia standardizzata ...	56
4. Risultati dei test retrospettivi	57
<i>Sezione V:</i> PROVE DI STRESS	59
1. Programma di prove di stress.....	59
2. Tipologia di scenari	59
<i>Sezione VI:</i> AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA.....	61
ALLEGATO A Requisiti del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	62
ALLEGATO B Istruzioni per il calcolo del rischio di posizione generico su titoli di debito	67
ALLEGATO C Titoli di capitale che presentano un “elevato grado di liquidità”	74
ALLEGATO D Questionario sui modelli interni	75
ALLEGATO E Requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito	82
ALLEGATO F Metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di O.I.C.R.	85

TITOLO II - Capitolo 5: **RISCHIO OPERATIVO**

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI GENERALI

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	3
3. Definizioni	5
4. Destinatari della disciplina.....	8
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	8
<i>Sezione II:</i> GOVERNO E GESTIONE DEI RISCHI OPERATIVI.....	9

PARTE SECONDA**METODI BASE E STANDARDIZZATO**

<i>Sezione I:</i>	METODO BASE.....	10
	1. Metodo di calcolo del requisito patrimoniale	10
<i>Sezione II:</i>	METODO STANDARDIZZATO.....	12
	1. Soglie di accesso.....	12
	2. Requisiti per l'utilizzo del metodo Standardizzato	12
	3. Determinazione del requisito patrimoniale	15
	4. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	17

PARTE TERZA**METODI AVANZATI (AMA)**

<i>Sezione I:</i>	SOGLIE DI ACCESSO.....	18
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI ORGANIZZATIVI	19
	1. Controlli interni	19
	2. Sistema di gestione dei rischi operativi	20
<i>Sezione III:</i>	REQUISITI QUANTITATIVI.....	23
	1. Sistema di misurazione dei rischi operativi - requisiti generali	23
	2. Alimentazione e utilizzo delle quattro componenti	23
	3. Caratteristiche del modello di calcolo.....	27
<i>Sezione IV:</i>	DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE	30
	1. Determinazione del requisito patrimoniale.....	30
	2. Comunicazioni alla Banca d'Italia.....	34
<i>Sezione V:</i>	AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA	35

PARTE QUARTA**USO COMBINATO E MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE**

<i>Sezione I:</i>	USO COMBINATO DI PIU' METODI.....	36
	1. Metodo Base	36
	2. Metodo Standardizzato	36
	3. Metodi Avanzati	37
<i>Sezione II:</i>	MODALITA' DI CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE	39
	1. Modalità di calcolo in uso combinato	39
	2. Requisito su base individuale per le banche incluse in gruppi bancari	39

ALLEGATO A Metodo Standardizzato – schema di raccordo tra linee di <i>business</i> e attività aziendali.....	41
ALLEGATO B Metodo Standardizzato – esempio di calcolo del requisito patrimoniale.....	42
ALLEGATO C Tipologie di eventi di perdita.....	43
ALLEGATO D Documentazione obbligatoria per i metodi Avanzati.....	44
ALLEGATO E Uso combinato di metodi.....	47
ALLEGATO F Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale del metodo Standardizzato.....	48
ALLEGATO G Esempio di applicazione a livello consolidato e individuale dei metodi AMA.....	49

TITOLO II - Capitolo 6: **DETERMINAZIONE DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	2
<i>Sezione II:</i> REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO	4
1. Rischi di credito e di controparte	4
2. Rischi di mercato	5
3. Rischio operativo.....	5
4. Immobili e partecipazioni acquisite per recupero crediti.....	6
5. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale.....	6
6. Disposizioni transitorie per le banche che utilizzano il sistema IRB o i metodi AMA.....	6
<i>Sezione III:</i> METODI DI CONSOLIDAMENTO E SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA	8
1. Perimetro e metodi di consolidamento	8
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	8

TITOLO III
(processo di controllo prudenziale)

TITOLO III - Capitolo 1: PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
	1. Premessa	1
	2. Fonti normative.....	3
	3. Destinatari della disciplina.....	4
	4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	5
<i>Sezione II:</i>	LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP)	6
	1. Disposizioni di carattere generale.....	6
	2. La proporzionalità nell'ICAAP	6
	3. Le fasi dell'ICAAP	7
	4. Periodicità dell'ICAAP.....	12
	5. Governo societario dell'ICAAP.....	13
	6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia	14
<i>Sezione III:</i>	PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP).....	16
	1. Disposizioni di carattere generale.....	16
	2. La proporzionalità nello SREP	17
	3. Il sistema di analisi aziendale	17
	4. Il confronto con le banche	18
	5. Gli interventi correttivi	19
	6. Cooperazione di vigilanza	20
	ALLEGATO A I rischi da sottoporre a valutazione nell'ICAAP.....	21
	ALLEGATO B Rischio di concentrazione per singole controparti o gruppi di clienti connessi	22
	ALLEGATO C Rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario	26
	ALLEGATO D Schema di riferimento per il resoconto ICAAP	29

TITOLO IV ***(informativa al pubblico)***

TITOLO IV - Capitolo 1: INFORMATIVA AL PUBBLICO

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1.	Premessa	1
2.	Fonti normative.....	1
3.	Definizioni	3
4.	Destinatari della disciplina.....	4
<i>Sezione II:</i>	REQUISITI D'INFORMATIVA AL PUBBLICO	5
1.	Organizzazione delle informazioni e limitazione degli obblighi	5
2.	Contenuto e modalità di pubblicazione delle informazioni	5
3.	Requisiti informativi di idoneità	5
4.	Deroghe agli obblighi di informativa.....	6
5.	Modalità e frequenza della pubblicazione	6
6.	Organizzazione e controlli	6
ALLEGATO A	Informazioni da pubblicare.....	8

TITOLO V ***(altre disposizioni)***

TITOLO V - Capitolo 1: CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1.	Premessa	1
2.	Fonti normative.....	2

3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina.....	4
<i>Sezione II:</i> LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI	5
1. Limiti prudenziali	5
2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento.....	5
3. Esposizioni del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza	8
4. Attività non soggette ai limiti	8
5. Succursali italiane di banche extracomunitarie.....	10
6. Provvedimenti della Banca d'Italia	10
<i>Sezione III:</i> CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE DELLE POSIZIONI DI RISCHIO.....	11
1. Sistema delle ponderazioni	11
<i>Sezione IV:</i> APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SU BASE CONSOLIDATA....	13
<i>Sezione V:</i> REGOLE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI GRANDI RISCHI	14
1. Procedure per l'assunzione dei grandi rischi	14
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia	15
ALLEGATO A Fattori di ponderazione: classi di esposizioni	16

TITOLO V - Capitolo 2: **GOVERNO E GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ**

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	1
3. Destinatari della disciplina.....	3
<i>Sezione II:</i> IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI.....	4
1. Premessa	4
2. Compiti degli organi aziendali.....	4
3. Soglia di tolleranza al rischio di liquidità	6
<i>Sezione III:</i> PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI LIQUIDITÀ	7
1. Premessa	7
2. Identificazione e misurazione del rischio.....	7
3. Prove di stress	8
4. Strumenti di attenuazione del rischio di liquidità	9
5. Rischio di liquidità derivante dall'operatività infra-giornaliera.....	12
6. <i>Contingency Funding Plan</i>	13

7. Ulteriori aspetti connessi con la gestione del rischio di liquidità nei gruppi bancari	14
<i>Sezione IV:</i> SISTEMA DI PREZZI DI TRASFERIMENTO INTERNO DEI FONDI	15
<i>Sezione V:</i> SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.....	17
1. Premessa	17
2. Sistemi di rilevazione e di verifica delle informazioni	17
3. I controlli di secondo livello: la funzione di risk management sulla liquidità.....	17
4. Revisione interna	19
<i>Sezione VI:</i> INFORMATIVA PUBBLICA	20
<i>Sezione VII:</i> SUCCURSALI DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE	21
<i>Sezione VIII:</i> INTERVENTI DELLA BANCA D'ITALIA.....	22

TITOLO V - Capitolo 3: OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2
3. Definizioni	4
4. Destinatari della disciplina.....	5
<i>Sezione II</i> DISCIPLINA DELLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE.....	6
1. Requisiti delle banche emittenti e/o cedenti	6
2. Limiti alla cessione	6
3. Modalità di integrazione degli attivi ceduti	7
4. Trattamento prudenziale	8
5. Responsabilità e controlli	9

TITOLO V - Capitolo 4: PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

<i>Sezione I:</i> DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1. Premessa	1
2. Fonti normative.....	2

3. Definizioni	3
4. Destinatari della disciplina.....	6
5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi.....	7
 Sezione II LIMITE GENERALE AGLI INVESTIMENTI IN PARTECIPAZIONI E IN IMMOBILI	 8
1. Limite generale	8
2. Modalità di calcolo	8
 Sezione III LIMITI DELLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE.....	 9
1. Limiti prudenziali	9
2. Casi di superamento.....	9
 Sezione IV: PARTECIPAZIONI ACQUISITE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI COLLOCAMENTO E GARANZIA, IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA E PER RECUPERO CREDITI	 10
1. Attività di collocamento e garanzia	10
2. Partecipazioni in imprese in temporanea difficoltà finanziaria.....	10
3. Partecipazioni acquisite per recupero crediti	11
 Sezione V: PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IN IMPRESE FINANZIARIE, IN IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI.....	 10
1. Autorizzazioni	12
2. Criteri di autorizzazione.....	12
3. Procedimento e comunicazioni	13
 Sezione VI: INVESTIMENTI INDIRETTI IN <i>EQUITY</i>	 14
1. Premessa	14
2. Definizioni e criteri di classificazione degli investimenti.....	14
3. Politiche aziendali.....	15
4. Trattamento prudenziale	16
 Sezione VII: REGOLE ORGANIZZATIVE E DI GOVERNO SOCIETARIO ...	 18
 Sezione VIII: BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E BANCHE DI GARANZIA COLLETTIVA.....	 21
 ALLEGATI	 22

TITOLO V - Capitolo 5: ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1.	Premessa	1
2.	Fonti normative	2
3.	Definizioni	3
4.	Destinatari della disciplina.....	7
5.	Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	8
<i>Sezione II:</i>	LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	9
1.	Limiti prudenziali	9
2.	Modalità di calcolo	10
3.	Casi di superamento.....	11
4.	Banche di credito cooperativo e banche di garanzia collettiva.....	11
<i>Sezione III:</i>	PROCEDURE DELIBERATIVE	13
1.	Premessa e criteri generali	13
2.	Iter di definizione delle procedure	14
3.	Le procedure per il compimento di operazioni con soggetti collegati..	16
<i>Sezione IV:</i>	CONTROLLI	21
1.	Controlli interni e responsabilità degli organi aziendali	21
<i>Sezione V:</i>	COMUNICAZIONI E INTERVENTI	25
1.	Segnalazioni di vigilanza	25
2.	Censimento dei soggetti collegati	25
3.	Provvedimenti della Banca d'Italia.....	25
ALLEGATO A	Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati	27
ALLEGATO B	Metodologie di calcolo per l'identificazione delle "Operazioni di maggiore rilevanza"	28

TITOLO V - Capitolo 6: BANCA DEPOSITARIA DI OICR E FONDI PENSIONE

<i>Sezione I:</i>	DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	1
1.	Premessa	1
2.	Destinatari della disciplina.....	2
3.	Fonti normative	2
4.	Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi	3

<i>Sezione II:</i> AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI OICR	4
1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria	4
2. Autorizzazione.....	5
<i>Sezione III:</i> FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI FONDI PENSIONE	8
<i>Sezione IV:</i> AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L'INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DEGLI OICR.....	9
<i>Sezione V:</i> PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITA' DELLA BANCA DEPOSITARIA.....	12

TITOLO V

Capitolo 6

BANCA DEPOSITARIA DI OICR E DI FONDI PENSIONE

TITOLO V - Capitolo 6

BANCA DEPOSITARIA DI OICR E DI FONDI PENSIONE*SEZIONE I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico della finanza (artt. 36, 38 e 50) affida alla banca depositaria compiti di primaria importanza per la tutela dei partecipanti degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

In particolare, la banca depositaria provvede: alla custodia dei beni dell'OICR; all'accertamento della legittimità dell'emissione e del rimborso delle parti dell'organismo; all'accertamento della correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR o, su incarico della SGR o della SICAV, provvede essa stessa a tale calcolo; alla verifica che la destinazione dei redditi dell'OICR sia conforme alla legge, al regolamento e alle prescrizioni dell'organo di vigilanza; alle operazioni di conversione, frazionamento o raggruppamento dei certificati rappresentativi di parti dell'OICR; all'accertamento che nelle operazioni del fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; all'esecuzione delle istruzioni della SGR o della SICAV se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione, la banca depositaria è responsabile nei confronti dell'OICR e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito.

La Banca d'Italia autorizza l'esercizio delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle parti degli OICR al ricorrere delle condizioni stabilite dalla presente disciplina, emanata sentita la Consob.

La medesima disciplina prevista per la banca depositaria di OICR si applica anche alle depositarie dei fondi pensione, ai sensi della relativa normativa di settore ⁽¹⁾.

Le presenti disposizioni di vigilanza disciplinano: le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR (Sezione II); le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di calcolare il valore delle quote di OICR (Sezione IV); la valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità della banca depositaria (Sezione V). La Sezione III disciplina l'assunzione delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del valore delle relative quote di fondi pensione.

(1) In particolare, l'art. 7 del d. lgs. n. 252/05 prevede che la depositaria delle risorse dei fondi pensione possieda i requisiti e svolga i compiti previsti dall'art. 38 del TUF per le banche depositarie di OICR.

2. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

- alle banche, a livello individuale;
- alle succursali in Italia di banche comunitarie.

3. Fonti normative

La materia è regolata:

- dai seguenti articoli del TUF:
 - 36, comma 2, ai sensi del quale la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria;
 - 36, comma 4, ai sensi del quale, nell'esercizio delle proprie funzioni, la banca depositaria agisce in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti al fondo;
 - 38, che definisce i compiti e le responsabilità della banca depositaria e attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di determinare le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria;
 - 39, commi 1 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'indicazione della banca depositaria nel regolamento del fondo e l'approvazione di quest'ultimo da parte della Banca d'Italia (1);
 - 50, che estende alle SICAV la disciplina di cui agli artt. 36, comma 2 e 38.
- dall'art. 17 del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare l'esercizio in Italia di attività non ammesse al mutuo riconoscimento da parte di banche comunitarie;
- dall'art. 7 del d. lgs. n. 252/05, ai sensi del quale alla depositaria delle risorse dei fondi pensione si applica l'art. 38 del TUF in materia di requisiti e compiti delle banche depositarie di OICR;
- dal Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008 (Regolamento recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni).

(1) Ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. b-bis del TUF, i regolamenti dei fondi individuati dal Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 maggio 1999 n. 228 (fondi riservati e fondi speculativi) non sono soggetti all'approvazione della Banca d'Italia.

4. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

- *autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria di OICR o di fondi pensione (Sezioni II e III):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008;
- *autorizzazione ad assumere l'incarico di calcolare il valore delle quote degli OICR o di fondi pensione (Sezioni III e IV):* Servizio Supervisione Gruppi Bancari, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati o Filiale competente per territorio, individuati ai sensi dell'art. 9 del Provvedimento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008.

SEZIONE II

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI BANCA
DEPOSITARIA DI OICR**1. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di banca depositaria**

Ferme restando le valutazioni di carattere generale riguardanti la situazione tecnica della banca che intende svolgere la funzione di depositaria, il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia per l'esercizio delle funzioni di banca depositaria è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni.

La banca depositaria:

1. è una banca italiana;
2. è una succursale in Italia di banca comunitaria. In tale caso, ferma restando la facoltà per la banca depositaria di avvalersi di subdepositari, secondo quanto stabilito nella vigente disciplina, le funzioni di banca depositaria sono esercitate direttamente dalla succursale italiana;
3. ha un patrimonio di vigilanza non inferiore a 100 milioni di euro;
4. dispone di un'esperienza adeguata ai fini dell'incarico da assumere;
5. ha un assetto organizzativo idoneo a garantire l'efficiente e corretto adempimento dei compiti a essa affidati, avute anche presenti le caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali intende svolgere la funzione di depositaria. In particolare:
 - la funzione di depositaria è svolta da una struttura dedicata, dotata di risorse (umane, tecnologiche e organizzative) adeguate in termini qualitativi;
 - i sistemi informativo-contabili sono adeguati allo svolgimento della funzione. In particolare, il sistema informativo consente lo scambio di flussi informativi con la SGR o con la SICAV, con elevato grado di automazione e in via continuativa ⁽¹⁾; in quest'ambito, rilevano tra l'altro:
 - i) l'adeguatezza delle procedure di acquisizione ed elaborazione dei dati necessari alla verifica del calcolo della quota, ivi compresi quelli forniti da *provider* esterni; ii) il livello d'integrazione che verrà assicurato tra archivi e sistemi della banca e quelli della SGR o della SICAV, al fine di garantire l'allineamento e il raccordo tra le basi dati (in particolare, tra le anagrafiche titoli); iii) una compiuta definizione – in termini di contenuto,

(1) Qualora l'attività di gestione e quella di promozione del fondo siano esercitate da SGR diverse, la banca depositaria coordina la propria attività con ambedue i soggetti (promotore e gestore) e - a seconda della ripartizione dei compiti adottata tra promotore e gestore - concorda i flussi informativi da instaurare con ciascuno di essi.

modalità di scambio e tempistica – dei flussi informativi da e verso la SGR o la SICAV;

- per lo svolgimento dei controlli in merito alla correttezza del calcolo del valore delle parti dell'OICR da parte della SGR o della SICAV, la depositaria si avvale di strutture e procedure adeguate per la determinazione del *pricing* di strumenti finanziari non quotati ovvero caratterizzati da elevata complessità;
- sono fissati elevati standard di sicurezza, volti a tutelare l'integrità, la segregazione e la riservatezza dei dati e delle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico;
- la continuità operativa del servizio di banca depositaria è esplicitamente considerata nell'ambito del piano aziendale di continuità operativa;
- gli schemi organizzativi e i sistemi di controllo adottati assicurano l'autonomia della funzione di depositaria, tenuto conto dell'obbligo della banca depositaria di agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti agli OICR (36, comma 4, del TUF).

2. Autorizzazione

2.1 *Decisione della banca di svolgere le funzioni di banca depositaria*

Le banche valutano attentamente la decisione di svolgere la funzione di banca depositaria, tenuto conto della complessità e della delicatezza dei compiti a essa affidati.

La decisione di esercitare la funzione è deliberata dall'organo con funzione di supervisione strategica sulla base di una valutazione accurata, che comprende, almeno:

- una valutazione analitica ("autovalutazione") della adeguatezza della struttura dedicata ai compiti di banca depositaria e dei profili organizzativi rilevanti per lo svolgimento della funzione, tenuto anche conto delle caratteristiche dei portafogli degli OICR per i quali si intende svolgerla (cfr. par. 1). L'autovalutazione si basa sui contributi di tutte le funzioni aziendali interessate allo svolgimento dell'incarico - ivi incluse le funzioni di controllo di conformità alle norme e di controllo dei rischi - secondo le rispettive competenze. La funzione di revisione interna verifica l'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo e dei controlli della funzione di banca depositaria;
- un "piano di sviluppo", su un orizzonte temporale triennale, della funzione di banca depositaria, che illustri: i) le prospettive dell'attività in termini di volumi, ritorni economici, numero e tipologia di organismi per i quali si intende svolgere la funzione; ii) gli investimenti deliberati e quelli programmati, anche per quanto attiene all'adeguamento degli organici dedicati, in relazione alle variazioni dell'operatività; iii) gli eventuali ulteriori

servizi forniti alla SGR o alla SICAV (ad es., tenuta della contabilità, finanziamenti agli OICR, calcolo del valore complessivo netto degli OICR in outsourcing); iv) gli impatti, anche in chiave prospettica, dello svolgimento della funzione di banca depositaria sulla situazione patrimoniale della banca.

L'organo di controllo fornisce il proprio parere all'organo con funzione di supervisione strategica in ordine all'"autovalutazione" e al "piano di sviluppo" della stessa.

2.2 Domanda di autorizzazione

La banca che intende svolgere le funzioni di banca depositaria presenta alla Banca d'Italia domanda di autorizzazione ⁽¹⁾.

La domanda indica le categorie di OICR – fondi aperti/SICAV, fondi chiusi, fondi immobiliari, fondi speculativi – per i quali la banca intende svolgere le funzioni di banca depositaria nonché ogni elemento utile per valutare l'idoneità della banca a svolgere tale incarico e la sussistenza delle condizioni previste dalla disciplina vigente.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera dell'organo di supervisione strategica relativa alla decisione di svolgere le funzioni di banca depositaria, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al par. 1;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1);
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1).

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Fermo restando quanto previsto nel par. 2.3, la banca può assumere incarichi di banca depositaria con riferimento agli OICR appartenenti alle categorie per le quali è stata autorizzata.

2.3 Variazione o estensione delle categorie di OICR

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.2 della presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel paragrafo 1 della presente Sezione, relative all'ammontare del patrimonio di vigilanza, all'esperienza nel settore e agli assetti organizzativi. Alla domanda si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.2 della presente Sezione.

La banca che intende svolgere i compiti di depositaria con riguardo a categorie di OICR per le quali non ha ricevuto l'autorizzazione (cfr. par. 2.2), lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽¹⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di depositaria;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca a variare o estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1), nella quale sono descritte le modifiche organizzative necessarie in relazione all'estensione dell'operatività della funzione di depositaria;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività (cfr. par. 2.1).

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni di banca depositaria a nuove categorie di OICR. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

2.4 Elenco delle banche autorizzate

La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito internet un elenco delle banche autorizzate a svolgere le funzioni di banca depositaria ovvero di calcolo del NAV (cfr. Sezione IV) indicando, per ciascuna banca, le categorie di OICR per le quali sono state autorizzate a svolgere tali funzioni.

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nel paragrafo 2.3 della presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nel paragrafo 2.3 della presente Sezione.

SEZIONE III

FUNZIONI DI BANCA DEPOSITARIA DI FONDI PENSIONE

Alle banche che intendono svolgere le funzioni di banca depositaria di fondi pensione si applicano le disposizioni previste nelle Sezioni II, IV e V, in quanto compatibili. I riferimenti agli OICR, alle categorie di OICR e alle SGR vanno intesi come riferiti ai fondi pensione e alle società che istituiscono tali fondi.

SEZIONE IV

AUTORIZZAZIONE AD ASSUMERE L'INCARICO DI CALCOLARE IL VALORE DELLE QUOTE DEGLI OICR

Fermo restando il rispetto delle condizioni previste nella Sezione II, la banca depositaria adotta specifiche misure organizzative e presidi di controllo qualora intenda ottenere l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico di calcolare il valore delle parti dell'OICR ("calcolo del NAV"), ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a-bis), del TUF.

In particolare, la banca:

- istituisce un'unità operativa dedicata al calcolo del NAV dotata di risorse adeguate (sul piano quantitativo, delle competenze professionali e delle risorse organizzative e informatiche); tale unità può essere inserita anche all'interno della struttura preposta all'attività di depositaria purché venga mantenuta separata dall'unità operativa incaricata dei controlli di depositaria;
- è dotata di un processo di valutazione delle attività del fondo adeguato;
- dispone di un sistema informativo-contabile in grado di assicurare la corretta e tempestiva valorizzazione della quota; a tal fine - oltre a valutare l'adeguatezza dei sistemi della funzione di depositaria già in uso (in particolare per quanto attiene all'integrazione e all'automazione delle procedure di scambio di informazioni e dati con la SGR) - la banca adotta applicativi di calcolo della quota idonei rispetto alla numerosità degli OICR per i quali viene effettuato il calcolo e alla tipologia di attività in cui gli stessi sono investiti;
- è dotata di un sistema di controlli interni adeguato ad assicurare, nel continuo, l'accuratezza del complessivo processo di calcolo del NAV; in tale ambito, devono essere formalizzati i controlli:
 - di linea, preventivi o successivi alla definitiva valorizzazione della quota, a cura della stessa unità deputata al calcolo del NAV;
 - di secondo livello, che comprendono, oltre alle verifiche di *compliance* di spettanza della funzione aziendale di controllo di conformità alle norme, le seguenti attività: i) il riscontro della congruità dei valori assegnati alle grandezze rientranti nel calcolo della quota, attraverso verifiche di tipo campionario, svolte in via continuativa, ex post rispetto alla valorizzazione definitiva del NAV; ii) l'esame della congruità delle metodologie e delle procedure di valutazione utilizzate. Tali compiti possono essere affidati alla stessa unità preposta ai controlli sull'attività di banca depositaria ovvero ad altra entità, purché indipendente dall'unità responsabile del calcolo del NAV;
 - di terzo livello da parte della funzione di revisione interna. In particolare, la revisione interna valuta la funzionalità e l'affidabilità del complessivo impianto operativo e di controllo; sottopone a verifiche periodiche, nell'ambito della consueta attività di revisione interna, il complessivo processo di calcolo, le procedure utilizzate, il sistema informativo e i presidi di controllo.

Alla decisione di assumere l'incarico di calcolo del NAV si applica la procedura indicata nel par. 2.1 della Sezione II.

La banca depositaria che intende ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di calcolo del NAV presenta domanda alla Banca d'Italia ⁽¹⁾.

Alla domanda sono allegati:

- la delibera di approvazione dell'assunzione dell'incarico adottata dall'organo con funzione di supervisione strategica, da cui risultano, tra l'altro, le categorie di OICR per i quali la banca intende calcolare il valore del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca all'assunzione dell'incarico;
- la documentazione attestante i requisiti di cui al presente paragrafo;
- la autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di "calcolo del NAV";
- il piano di sviluppo (cfr. par. 2.1 della Sezione II), con riferimento all'attività di calcolo del NAV.

La Banca d'Italia rilascia o nega l'autorizzazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

La banca che intende successivamente svolgere le funzioni di calcolo del NAV con riguardo a categorie di OICR non indicate nel provvedimento di autorizzazione di cui ai precedenti paragrafi, lo comunica alla Banca d'Italia almeno 120 giorni prima dell'assunzione dei nuovi compiti ⁽²⁾.

Alla comunicazione sono allegati:

- la delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica, che indica, tra l'altro, le nuove categorie di OICR per i quali la banca intende svolgere la funzione di calcolo del NAV;
- il parere dell'organo di controllo sull'idoneità della banca ad estendere la propria operatività;
- un aggiornamento della autovalutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, nella quale sono descritte le modifiche organizzative previste in relazione all'estensione dell'operatività;
- un aggiornamento del piano di sviluppo, se necessario in relazione alla rilevanza delle modifiche dell'operatività.

(1) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la domanda è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda un'attestazione (redatta in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa il rispetto, da parte della stessa banca, delle condizioni indicate nel secondo capoverso della presente Sezione. Alla domanda si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

(2) Nel caso di succursali in Italia di banche comunitarie, la comunicazione è presentata dalla direzione generale della banca. La banca, oltre alla documentazione prevista nella presente Sezione, allega alla domanda il parere (redatto in italiano o in inglese) della propria autorità di vigilanza circa l'estensione dell'operatività. Si applicano i termini previsti nella presente Sezione.

Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare d'ufficio un procedimento diretto a vietare l'estensione delle funzioni a nuove categorie di OICR per mancanza dei requisiti prescritti. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla data di avvio.

SEZIONE V

PERMANENZA DEI REQUISITI DI IDONEITÀ DELLA BANCA
DEPOSITARIA

La banca depositaria deve assicurare costantemente che gli incarichi di depositaria e di calcolo del NAV siano svolti secondo modalità adeguate. A tal fine, adotta tutte le misure necessarie affinché la propria struttura sia in grado nel continuo di svolgere correttamente i compiti a essa affidati, tenuto conto anche della diversa complessità degli OICR per i quali svolge l'incarico.

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla disciplina di vigilanza, le banche depositarie conducono, almeno una volta l'anno - e comunque in occasione di variazioni di rilievo dell'operatività - un'autovalutazione circa la propria idoneità (cfr. par. 2.1 della Sezione II), i cui esiti sono portati a conoscenza degli organi aziendali e sono presi in considerazione nell'ambito del processo per determinare il capitale complessivo adeguato a fronteggiare tutti i rischi rilevanti (ICAAP) (1).

Gli esiti dell'autovalutazione sono comunicati alla Banca d'Italia, attraverso l'invio, entro il 31 marzo di ciascun anno, di una specifica relazione, che indica almeno:

- le attività poste in essere nell'anno in esecuzione degli incarichi di banca depositaria e di calcolo del NAV;
- le criticità emerse nello svolgimento delle attività precisando le iniziative intraprese per il loro superamento;
- le eventuali modifiche ai sistemi informativi e all'assetto organizzativo adottate in relazione alle predette attività;
- gli eventuali reclami proposti e i contenziosi, anche di natura giudiziaria, che riguardino lo svolgimento degli incarichi in esame;
- i possibili sviluppi prospettici delle attività di depositaria e di calcolo del NAV;
- gli OICR e i fondi pensione per i quali viene svolta attività di banca depositaria e di calcolo del NAV, con l'indicazione delle masse gestite.

Resta fermo in ogni caso il potere della Banca d'Italia di verificare nel continuo, in base a tutte le informazioni di cui dispone, la permanenza dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria e di calcolo del NAV.

Qualora vengano meno i suddetti requisiti, la Banca d'Italia avvia un procedimento d'ufficio per revocare l'autorizzazione allo svolgimento delle suddette funzioni. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dall'avvio.

(1) Cfr. il Titolo III della presente Circolare.